



Mwatana for Human Rights



**Roma/Berlino/Sana'a, 13 marzo 2023**

## **Analisi giuridica preliminare**

Il 10 marzo 2023 il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Roma ha deciso di archiviare il procedimento penale a carico di Michele Esposito, Francesco Azzarello e Alberto Cutillo, ex ed attuali direttori del Nucleo Italiano per l'autorizzazione del materiale d'armamento UAMA, e il Amministratore Delegato del produttore di armi RWM Italia SpA, Fabio Sgarzi. L'inchiesta penale era stata aperta dalla Procura italiana nell'aprile 2018 a seguito di una denuncia presentata dall'organizzazione yemenita Mwatana for Human Rights, dal Centro europeo per i diritti costituzionali e umani (ECCHR), dalla Rete italiana per il disarmo (RIPD) e dalle vittime yemenite di un micidiale attacco aereo presumibilmente condotto dalla coalizione guidata da Arabia Saudita/Emirati Arabi Uniti con armi prodotte ed esportate da RWM Italia. Nonostante i ricorrenti avessero chiesto alla Procura di aprire un'inchiesta per i reati di omicidio colposo, lesioni personali e abuso di potere, solo per quest'ultimo è stata aperta un'inchiesta. La decisione del GIP risponde alla seconda richiesta di archiviazione della Procura e al relativo ricorso presentato dalle organizzazioni querelanti, che avevano chiesto al giudice di procedere al rinvio a giudizio.

Nonostante la gravità delle accuse formulate nel caso e le prove convincenti raccolte nel corso di quasi cinque anni di indagini, la nostra analisi rileva che gli argomenti alla base della decisione del giudice appaiono viziati in fatto e in diritto. Alcuni dei difetti più salienti della decisione sono i seguenti:

1. La sentenza riconosce esplicitamente che, *“a seguito degli interventi dell'ONU e poi del Parlamento Europeo, in considerazione delle interrogazioni parlamentari sul punto e delle denunce delle ONG”*, i dirigenti dell'UAMA erano *“quindi certamente consapevole del possibile impiego delle armi vendute dalla RWM all'Arabia nel conflitto in Yemen a danno di civili”*. Tuttavia *“hanno continuato a rilasciare licenze per l'esportazione di armi alla società RWM anche negli anni successivi, in violazione almeno dell'art. 6 e 7 del Trattato sul commercio delle armi (ATT), ratificato dall'Italia nell'aprile 2014, uno strumento giuridico vincolante, che stabilisce che uno Stato non deve autorizzare l'esportazione di armi se è a conoscenza del loro possibile utilizzo contro obiettivi civili.”*

Nonostante questi gravi rilievi, il GIP ha ritenuto che non sia possibile stabilire la volontà (elemento soggettivo) degli indagati di procurare un vantaggio pecuniario o un ingiusto danno, posto che essi hanno ottemperato alla normativa italiana in materia sotto il profilo processuale vista, nel senso che hanno ottenuto ed agito sulla base dei pareri legalmente richiesti da altri uffici coinvolti nel procedimento di autorizzazione, che il GIP ritiene *“sempre favorevoli”*. In primo luogo, tale valutazione prescinde da quanto già riconosciuto dal Giudice per le indagini preliminari nella [sentenza del 23.02.2021](#) sullo stesso caso, che ha ribadito *“si osserva che si tratta di pareri non vincolanti e, per ciascun ufficio, di una valutazione effettuata nei rispettivi settori di competenza, ferma restando la responsabilità dell'UAMA in merito all'adozione del provvedimento finale, che- a conferma della non vincolatività dei pareri acquisiti- può essere di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti.”* In secondo luogo, la decisione ignora palesemente le prove rilevanti contenute nel fascicolo, che erano state esplicitamente evidenziate dai ricorrenti nel loro ricorso. Queste prove dimostrano con precisione che tali pareri non erano sempre favorevoli al rilascio di una licenza, ma al contrario scongiuravano eccessivamente gli elevati rischi connessi alle autorizzazioni all'esportazione concesse alla RWM. Uno dei tanti esempi, è il Protocollo n. 222098 del 12 novembre



Mwatana for Human Rights



2016 in cui la DGAP (Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza) per gli Affari Politici e di Sicurezza) suggerisce all'UAMA di “ *avviare una pausa di riflessione* ” in relazione alle licenze concesse a RWM per l'esportazione di ordigni in Arabia Saudita, “ *vista la crescente attenzione mediatica e parlamentare relativamente ai gravi danni collaterali prodotti alla popolazione civile yemenita dai bombardamenti aerei della coalizione a guida saudita* ” . Pertanto, il giudice ha fondato la propria decisione su un falso presupposto, in quanto gli elementi di prova hanno chiaramente dimostrato che i documenti e i pareri sui quali si sarebbero fondate le decisioni definitive di UAMA erano tutt'altro che univoci quanto alla legittimità del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione.

Seguire il ragionamento del giudice in materia porterebbe all'illogica situazione in cui i pubblici ufficiali non possono essere ritenuti responsabili per il fatto che le formalità procedurali sono state formalmente osservate anche quando la concessione delle licenze ha comportato un palese inadempimento della legge - chiaramente prevedibile dal funzionario- che hanno contribuito a potenziali crimini di guerra nello Yemen.

2. Il giudice, inoltre, sembra confondere considerazioni politiche e giuridiche stabilendo che, agendo in accordo con i pareri ricevuti da altri uffici coinvolti nel processo, gli amministratori dell'UAMA “ *hanno agito in conformità con l'orientamento della politica estera e di difesa del stato, (...) quindi allo scopo di raggiungere uno scopo pubblico* ”. Questa valutazione trascura completamente il fatto che l'UAMA è stata creata come autorità tecnica con l'obbligo di valutare le domande di autorizzazione all'esportazione di armi sulla base di un'analisi di rischio approfondita come richiesto dal quadro normativo applicabile: norme vincolanti nazionali, sovranazionali e internazionali nonché diritto internazionale dei diritti umani . Queste norme sono state messe in atto proprio per proteggere i diritti umani nel quadro di un'industria intrinsecamente letale indipendentemente dall'orientamento della politica estera degli stati.

Inoltre, la sentenza non fa alcuna distinzione in relazione alla diversa posizione ricoperta dai pubblici ufficiali (dirigenti UAMA) e da quella del privato indagato (Fabio Sgarzi ). La condotta dell'amministratore delegato di RWM Italia non è stata minimamente considerata dal GIP, nonostante gli elementi raccolti nell'istruttoria dimostrino che la società ha continuato a chiedere autorizzazioni e ad esportare ordigni nella piena consapevolezza delle gravi violazioni dei diritti umani che l'Arabia Saudita e il Gli Emirati Arabi Uniti sarebbero stati impegnati nello Yemen con tali armi. Parimenti, il giudice ha del tutto trascurato che considerazioni di raddoppio del fatturato della società e di concessione di posti di lavoro sono state attivamente adottate, sia dall'azienda sia dai pubblici ufficiali italiani, durante tutto il processo decisionale della licenza, come giustificazione per concedere l'autorizzazione all'esportazione di bombe. Come già stabilito dal GIP nella [sentenza del 23.02.2021](#) sullo stesso caso, “ *lungi dall'escludere l'elemento soggettivo del reato, ne fornisce ulteriore conferma, atteso che rende palese la ferma intenzione di favorire il privato, consentendogli di realizzare un ingiusto profitto (ossia un profitto realizzato contra ius)* ”.

### **Diniego di accesso alla giustizia**

Si precisa che con tale pronuncia il giudice non si pronunciava sulla condanna degli indagati, ma solo sulla possibilità di procedere a giudizio, che, sulla base degli elementi inoppugnabili disponibili agli atti e della gravità dei fatti posti a carico inchiesta, sarebbe stata giustificata per garantire il diritto di accesso alla giustizia alle vittime dell'attentato di Deir Al Hajari in particolare e, in generale, a tutti gli yemeniti le cui vite sono state duramente colpite da una guerra alimentata dalle armi italiane.